



Tribunale Ordinario di Pescara
Sezione Esecuzioni Mobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, letti gli atti e sentite le parti, osserva:
con il primo motivo del ricorso l'opponente deduce il difetto di prova in ordine alla legittimazione attiva della creditrice opposta (nello specifico titolarità del credito azionato in executivis).

Si richiama al riguardo il recente pronunciamento della Suprema Corte (sentenza n. 3405/2024), la quale ha affermato ancora una volta che la cessione dei crediti in blocco va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.

Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte:

“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.

Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.

Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.

Va tuttavia anche evidenziato l'orientamento della Suprema Corte in tema di prova in subiecta materia, oltre quello sopra citato.

Con ordinanza del 17944 del 22 giugno 2023, la Corte afferma che, nel caso in cui il trasferimento sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, pur priva di vincoli di forma e, pertanto, anche in base a presunzioni.

Questi principi in materia di onere della prova rilevano, ricorda Cassazione, anche laddove la cessione dei crediti sia avvenuta in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.

Se oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco", ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in GU potranno essere valutati per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria.

In tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche.

Diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.

Sugli stessi temi si veda anche la pronuncia sempre della Cassazione, 20 luglio 2023, n. 21821.

Nella specie, quanto alla cessione del credito tra Intesa Sanpaolo spa e MBCREDIT Solutions, l'opposta ha richiamato il sito <https://www.mbcreditsolutions.it/it>, con il relativo link dove sarebbe evidenziata la posizione ceduta, contrassegnata dal numero di mutuo 0N890 55197503. Ha poi prodotto in forma cartacea un documento di oltre 500 pagine, contenente l'elenco di tutte le posizioni debitorie cedute, tra cui quella qui in discussione (segnatamente a pag. 24).

Orbene, si condivide in proposito l'orientamento della giurisprudenza di merito, la quale ritiene irrilevante il rinvio ad un sito internet, cui collegarsi al fine di attingere i dati identificativi dei crediti ceduti, atteso che una tale attività a carattere esplorativo rimessa al giudice supplirebbe ad un deficit probatorio, il cui onere è posto a carico della parte e che la documentazione probatoria nel giudizio deve essere completa e definita nel suo contenuto. E' ben vero che parte opposta, come detto, ha prodotto un estratto che asserisce essere il contenuto dell'indicato sito internet, ma siffatta asserzione non appare essere confortata da alcun elemento certo ed incontestabile,

trattandosi di documento proveniente dalla stessa parte che se ne avvale, senza riferimenti al sito di provenienza, ribadendosi anche sul punto l'irritualità di una autonoma iniziativa del giudice in supplenza del deficit probatorio imputabile alla parte (cfr. Trib. Napoli, 24/5/2019, Trib. Forlì 28/10/2019, Tribunale di Napoli 15/10/2021, C.A. Napoli 20/10/2021, Tribunale di Pescara 23/10/2024).

Allo stato, quindi, ed ai soli fini cautelari, non può ritenersi acquisita una serie indiziaria concludente ai fini della prova (presuntiva iuris tantum) che il credito reclamato in via esecutiva dall'opposta le sia legittimamente pervenuto dalla precedente dante causa.

Restano assorbiti, da quanto precede, gli ulteriori motivi di gravame.

In sede di assegnazione, sarà il GE, esercitando i suoi poteri officiosi, a valutare se occorra o meno integrare la documentazione in atti con la copia autentica dell'atto di cessione del credito.

Stante l'incertezza della prova in ordine ai fatti costitutivi del credito azionato esecutivamente, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dispone la sospensione dell'esecuzione.

Fissa in giorni sessanta l'inizio del giudizio di merito, osservati i termini dell'art. 163 bis cpc ridotti della metà.

Spese processuali integralmente compensate tra le parti.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pescara, 24/10/2024

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.Dario Giuseppe Rapino

VERBALE CHIUSO ALLE ORE 16,30.